



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BLOCK	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	HABE	STELIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGGIORI	AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 58/13
depositato il 14/01/2013

- avverso la sentenza n. 64/1/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6501SP01433/2011 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 58/13

UDIENZA DEL

25/11/2013

ore 14:30

SENTENZA

N°

125/30/13

PRONUNCIATA IL:

25-11-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 3 DIC. 2013

Il Segretario

Il Segretario di sezione
Provenzaie Giuseppe

In fatto, svolgimento del processo e richiesta delle parti.

Al Sig. _____ era stato notificato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007 a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600/73.

Risultato infruttuoso il percorso dell'accertamento con adesione, il Contribuente presentava ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo, eccependo l'illegittimità dello strumento presuntivo del redditometro, illegittimità delle disposizioni di legge in tema di accertamento sintetico e dei decreti ministeriali, violazione della Costituzione e carenza di motivazione sotto diversi profili.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso in quanto le motivazioni addotte dalla parte erano carenti in fatto ed in diritto.

La C.T.P. di Vicenza, con sentenza n. 64/01/2012, respinge il ricorso osservando diffusamente e facendo ricorso a disposizioni di legge, di regolamento ed a giurisprudenza di vertice domestica, come e perchè non merita accoglimento.

Il Sig. _____ appella la sentenza.

Con l'atto di appello il Contribuente presenta anche istanza di sospensione di efficacia esecutiva.

L'istanza viene esaminata dalla Commissione in data 5/3/2013 e respinta perchè manca il "*fumus boni iuris* nonché il *periculum in mora* che non viene in alcun modo dimostrato".

Il Contribuente presenta allora istanza di ricusazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 546/92.

Con ordinanza emessa in data 2/7/2013 la Commissione, vista l'istanza di ricusazione, rinvia gli atti al Presidente della C.T.R. per l'integrazione del Collegio.

Il Presidente della C.T.R. di Venezia, in data 22/7/13, assegna gli atti alla stessa Sezione ricusata, ma con composizione diversa.

Nell'atto di appello il Contribuente elenca i motivi di doglianza atti a dimostrare come il Giudice di prima istanza non abbia considerato degli elementi sostanziali fondanti il ricorso.

Tali elementi sono: le presunzioni, anche se legali, non sono elementi certi; mancata considerazione della potestà giudiziaria di disapplicazione di un regolamento.

Per questi motivi il Contribuente chiede di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per l'utilizzo distorto e non motivato del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto e illegittimi gli indici ed i parametri applicati al caso concreto.

L'Agenzia delle Entrate presenta controdeduzioni ricordando subito che l'appello ripropone

sostanzialmente i motivi già esposti nel ricorso introduttivo e confutando quindi punto per punto tali motivi.

Così illustra l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 23 della Costituzione, la legittimità delle disposizioni in tema di accertamento sintetico anche alla luce della legge n. 212/2000 e l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità ed inapplicabilità dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600/73 e dei DD.MM. regolanti la materia, precisando la metodologia di accertamento seguita con l'osservanza delle norme di legge che la regolano, norme che prevedono l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente dopo che l'Ufficio ha motivato in modo chiaro sugli elementi utilizzati al fine dell'applicazione dell'art. 38.

Già in sede di contraddittorio, formalizzato in un verbale, il Contribuente vantava eccezioni infondate e senza alcuna prova a supporto per il maggior reddito determinato dal possesso di vari mobili registrati (motociclette ed auto) e dal possesso dell'abitazione, come non provava l'aiuto fornito dal padre per il pagamento del mutuo sulla casa mancando nel dimostrare i trasferimenti di somme a suo favore.

L'Agenzia delle Entrate chiede quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Il Contribuente presenta, il 14/11/13, brevi repliche contro le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate per correggere i calcoli sulla base di recente giurisprudenza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Si definiscono legali quando derivano dalla legge, oppure semplici quando non è la legge a stabilirle.

Solo le presunzioni legali invertono l'onere probatorio e lo attribuiscono al contribuente.

Queste ultime si caratterizzano per il fatto che la prova del fatto ignoto è data per assunto dalla legge spostando quindi sul contribuente l'onere di dimostrare che tale assunto, eventualmente, deve essere rivisto in considerazione degli atti e dei fatti proposti in giudizio.

L'accertamento sintetico è lo strumento con il quale l'Amministrazione fiscale, nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF, prescindendo dalla categoria reddituale che ne è fonte. Gli uffici sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

L'Ufficio ha agito sotto l'egida di questi principi di diritto.



Quello che è mancato da parte dell'Ufficio che si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali, e dai Giudici di prime cure che vi hanno aderito, rimane l'esame critico della situazione alla luce della normativa intervenuta successivamente, della giurisprudenza, dalla considerazione di alcuni fatti per poter modificare la metodologia di calcolo. Operazione che deve essere eseguita in questa sede per il fatto che il dettato letterale dell'art. 38 deve essere interpretato nel modo più esteso possibile e cioè che al contribuente sia consentito provare non solo che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e quindi il bene può valere meno in termini di capacità reddituale, ma anche che esistono e vanno quantificate le spese di mantenimento.

Con l'art. 22 del DL n. 78/2010 e con il DM 24/12/12 sono stati individuati nuovi parametri di riferimento, parametri che vanno applicati nel caso della specie per il fatto che la norma è di natura procedimentale ed i parametri più favorevoli al contribuente. E la recente giurisprudenza sul punto è concorde.

In questo modo il maggior reddito derivante dal possesso dei beni mobili registrati va ricalcolato sulla base delle nuove direttive, similmente per il possesso dell'abitazione. E senza mancare di prendere in considerazione gli altri valori ricalcolati secondo le nuove disposizioni e i costi previsti per beni e servizi, tra cui il pagamento del mutuo per l'abitazione che non deve essere moltiplicato per il coefficiente perchè determinerebbe un risultato abnorme, tutti fatti che interessano direttamente il caso che ci occupa.

Dall'applicazione dei principi, delle osservazioni appena espresse con l'applicazione al caso concreto e dei calcoli, la rettifica da apportare alla denuncia dei redditi presentata deve essere rettificata ed il reddito imponibile per l'anno 2007 determinato in Euro 20.114,00.

Le spese sono compensate considerato il parziale accoglimento dell'appello.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello determina il reddito imponibile per l'anno di imposta in questione (2007) in Euro 20.114,00. Conferma il resto.

Spese compensate.

Venezia-Mestre, 25 novembre 2013

Il Relatore


Il Presidente
